

R.G.N.7537/2025 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice,

letto il ricorso depositato da [REDACTED] con sede legale a [REDACTED],
[REDACTED], con il quale si chiede l'applicazione di misure cautelari,
osservato che la ricorrente ha, in particolare, domandato di disporre, *inaudita altera parte*, le seguenti
misure cautelari per la durata di 120 giorni:

“a) ordinare agli istituti di credito [REDACTED]
[REDACTED] e alla società di [REDACTED] di non revocare, sospendere o ridurre, neanche in
parte, le linee di credito a breve termine concesse alla [REDACTED] come meglio dettagliate in
narrativa, mantenendone la piena operatività alle condizioni contrattuali vigenti;

b) ordinare all'istituto di credito [REDACTED] di ripristinare e mantenere pienamente operative le linee di
credito a breve termine in essere prima della revoca comunicata alla Società;

c) inibire agli istituti di credito [REDACTED]
[REDACTED] la promozione di qualsivoglia iniziativa volta all'escussione delle garanzie
rilasciate in loro favore da [REDACTED] – Fondo di Garanzia per le PMI;

d) inibire a [REDACTED] in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, di
effettuare pagamenti in favore delle rispettive banche garantite nonché di promuovere l'azione di
regresso o di surroga nei confronti di [REDACTED] a seguito di eventuale escussione della
garanzia”;

osservato che con decreto in data 28 novembre 2025 sono state concesse interinalmente le misure
cautelari indicate nel ricorso alle lettere a), c) e d) (“a) ordinare agli istituti di credito [REDACTED]

[REDACTED] e alla società [REDACTED]
di non revocare, sospendere o ridurre, neanche in parte, le linee di credito a breve termine concesse
alla [REDACTED] come meglio dettagliate in narrativa, mantenendone la piena operatività alle
condizioni contrattuali vigenti; c) inibire agli istituti di credito [REDACTED]

[REDACTED] la promozione di qualsivoglia iniziativa volta
all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore da [REDACTED] – Fondo di
Garanzia per le PMI; d) inibire a [REDACTED] in qualità di gestore del Fondo di

Garanzia per le PMI, di effettuare pagamenti in favore delle rispettive banche garantite nonché di promuovere l'azione di regresso o di surroga nei confronti di [REDACTED] a seguito di eventuale escussione della garanzia”), fatta salva, quanto alla misura cautelare indicata nel ricorso alla lettera a), l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale,
osservato che, per quanto concerne le misure cautelari richieste di cui alla lett. b) (*“b) ordinare all'istituto di credito [REDACTED] di ripristinare e mantenere pienamente operative le linee di credito a breve termine in essere prima della revoca comunicata alla Società”*), non sono, invece, stati ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*;
sentite le parti e i creditori presenti all'udienza fissata del 17 dicembre 2025,
letto il parere dell'esperto [REDACTED]
lette le memorie depositate dai creditori costituiti,
viste le eccezioni e le contestazioni formulate da una parte dei creditori costituiti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la ricorrente [REDACTED]

- ha depositato presso la Piattaforma Telematica istituita presso la Camera di Commercio di Milano, Monza – Brianza e Lodi istanza per l'accesso alla composizione negoziata;
- la Camera di Commercio ha nominato l'[REDACTED] quale esperto indipendente, il quale ha accettato la nomina;
- ha depositato presso il Tribunale di Monza ricorso per la concessione di misure cautelari;

rilevato che la ricorrente ha esposto:

- di essere una società che opera nel settore dell'illuminazione, occupandosi della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti di illuminotecnica;
- che l'attività si basa su consolidate sinergie con fornitori, principalmente cinesi, con i quali collabora per la progettazione di nuovi articoli o seleziona prodotti già realizzati;
- che il modello di *business* si è progressivamente orientato verso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che oggi rappresenta la quasi totalità del fatturato, considerato che i primi due clienti [REDACTED] costituiscono da soli il 73,62% del volume d'affari, con il solo [REDACTED] che rappresenta oltre il 50% del fatturato;
- di trovarsi in una situazione di squilibrio finanziario che ha determinato la scelta di accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;
- che la genesi della tensione finanziaria trae origine dalle seguenti cause direttamente riconducibili al modello di *business* adottato:

1) progressiva dipendenza dalla GDO (*“se da un lato la focalizzazione sulla GDO ha permesso di ridurre le perdite su crediti, dall’altro ha determinato una forte dipendenza dalle politiche commerciali di pochi grandi clienti, con un conseguente ridotto potere contrattuale per la Società”*);

2) erosione della marginalità (*“le politiche commerciali imposte dalla GDO, tra cui i bonus di fine anno, hanno causato una significativa riduzione dei margini di contribuzione effettivi rispetto a quelli contrattualmente previsti. Come dettagliato nel piano, a fronte di margini lordi teorici superiori al 40%, il margine effettivo si riduce di oltre 10 punti percentuali per i principali clienti della GDO”*);

3) contrazione dei ricavi e accumulo di rimanenze (*“la riduzione dei volumi di vendita registrata a partire dal 2023, passati da oltre 10 milioni di euro nel 2021 a circa 7,6 milioni nel 2024, ha intaccato la solidità finanziaria. Tale contrazione, unita alle politiche di acquisto della GDO, ha portato all’accumulo di significative rimanenze di magazzino (oltre 3,4 milioni di euro al 31.07.2025), in parte non più vendibili (stimate in € 373k) e in parte vendibili solo a fronte di ingenti sconti (c.d. “slow moving” per circa € 900k)”*);

- di aver predisposto un progetto di piano, in corso di continua evoluzione per effetto dei confronti in corso con le parti interessate, fondato sulle seguenti strategie:

(i) manovra sui creditori finanziari: il piano si rivolge unicamente ai creditori finanziari, escludendo i fornitori commerciali (prevalentemente esteri) per non interrompere la catena di approvvigionamento, essenziale per la continuità; la proposta prevede per i creditori bancari:

1) restituzione integrale del debito al 31 dicembre 2025 (stimato in € 1.853.000,00), in quote capitale costanti di € 185.000,00 annui, pro quota tra gli istituti.

2) consolidamento delle linee a BT con le linee a MLT a 10 anni, a partire dal mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo con gli istituti di credito;

3) disponibilità a valutare il rientro anticipato delle linee a BT non garantite, posticipando le linee a MLT;

4) applicazione di un tasso del 3% a partire da 1 gennaio 2026 e fino ad estinzione del debito;

5) impegno da parte degli istituti di credito alla non escussione delle garanzie pubbliche;

6) conservazione da parte di [REDACTED] dell’anticipazione in essere delle fatture [REDACTED] all’80% dell’importo nominale;

(ii) interventi operativi e commerciali: efficientamento della gestione del magazzino con la dismissione dello stock invendibile e “slow moving”; selezione di prodotti a maggiore marginalità; valutazione di nuove linee di prodotto per la casa per invertire il trend di riduzione dei fatturati;

(iii) riduzione dei costi fissi: è già stato avviato un processo di riduzione dei costi, in larga misura riconducibili al personale, che si completerà nel 2026;

(iv) rafforzamento patrimoniale e *governance* mediante, tra l'altro, la ricerca di nuovi capitali di rischio, dialogando con operatori industriali (inclusi alcuni fornitori) interessati ad investire;

- che attraverso tali iniziative, la società avrà la possibilità di risanarsi e di continuare ad operare sul mercato, a beneficio dell'intero ceto creditorio, il quale, in caso di liquidazione giudiziale, vedrebbe soddisfatte le proprie pretese in misura stimata non superiore al 13,83% per i creditori chirografari;
- che al fine di consentire l'esecuzione del piano di risanamento si rende necessaria l'adozione delle specifiche misure cautelari richieste;

rilevato che l'esperto, [REDACTED] in data 12 dicembre 2025 ha depositato il proprio parere in senso favorevole per la concessione delle misure richieste da [REDACTED] e, in particolare, ha esposto che:

- nonostante criticità e carenze documentali rilevate, il progetto di piano allo stato non presenta profili di criticità tali da renderlo non proponibile ai creditori finanziari o inidoneo a raggiungere il risanamento; allo stato è un progetto di piano e non un piano di risanamento definitivo, come richiesto dall'art. 17 comma 3, C.C.I.I. e, pertanto, è suscettibile di modifiche e implementazioni che in parte la società e l'*advisor* finanziario hanno già previsto o che, comunque, si renderanno necessarie anche alla luce delle trattative e interlocuzioni in corso con gli istituti di credito, unica categoria interessata dal risanamento;
- allo stato, il processo produttivo di [REDACTED] si articola come segue: (i) la progettazione del singolo prodotto viene effettuata in Italia, coinvolgendo nel processo anche i team dei fornitori cinesi che ne cureranno la produzione; (ii) una volta definito il prototipo, la Società procede con un ordine di campionatura di circa 200 / 300 pezzi per testare il mercato; (iii) in caso di riscontro positivo, lo stesso viene prodotto con regolarità, raggiungendo volumi annui di circa 10.000 / 15.000 pezzi. I tempi di produzione standard in Cina sono di circa quaranta giorni, ai quali si aggiungono circa sessanta giorni per il trasporto marittimo, non sempre prevedibili. I rapporti, ormai consolidati, con i fornitori cinesi hanno permesso alla Società di ottenere dilazioni nel pagamento delle forniture, attualmente a sessanta / novanta giorni dalla data di partenza della nave dal porto cinese. Tuttavia, i termini di pagamento della grande distribuzione, compresi tra i 60 e 120 giorni dalla data di consegna, crea un inevitabile iato finanziario, con la conseguenza che [REDACTED] deve necessariamente utilizzare strumenti di finanziamento a servizio del circolante senza i quali non può essere perseguito il tentativo di risanamento. Al momento l'esigenza è coperta dal contratto di Factoring con [REDACTED] che smobilizza i crediti di [REDACTED]
- in data 19 novembre 2025 si è tenuto un primo incontro con il ceto bancario e in tale sede i creditori finanziari, pur rilevando talune criticità nella bozza di piano, non hanno manifestato

aperta ostilità o indisponibilità di principio alla conduzione di trattative; a tal proposito, [REDACTED] ha comunicato che il nuovo piano in corso di elaborazione riduce l'arco temporale a 5 anni dagli originari 10;

- le misure cautelari richieste risultano necessarie per il tentativo di risanamento della ricorrente e per il buon esito delle trattative;

rilevato che il progetto di piano, come illustrato dall'esperto, non appare manifestamente implausibile e che i creditori coinvolti non hanno manifestato aperta ostilità o indisponibilità di principio alla conduzione di trattative;

rilevato che la misura cautelare di cui alla lettera b) (*"b) ordinare all'istituto di credito [REDACTED] di ripristinare e mantenere pienamente operative le linee di credito a breve termine in essere prima della revoca comunicata alla Società"*) sia inammissibile, in quanto volta ad imporre un *facere* in contrasto con l'autonomia contrattuale; ed invero, la misura in esame concerne rapporti giuridici i cui effetti si sono già esauriti in data antecedente all'inizio della composizione negoziata e non è ipotizzabile un ordine impositivo del Tribunale, in termini di *facere*, che si sostituisca alla volontà negoziale delle parti per far rinascere un rapporto contrattuale o modificarne condizioni e termini (cfr. i condivisibili principi affermati da Tribunale di Roma 31 luglio 2024 nell'ambito dell'art. 94 *bis* C.C.I.I. da ritenersi applicabili anche alla fattispecie in esame);

ritenuto, per quanto sopra esposto, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare di cui alla lettera b);

rilevato, per quanto concerne la misura cautelare di cui alla lettera a) (*"a) ordinare agli istituti di credito [REDACTED] e alla società [REDACTED] di non revocare, sospendere o ridurre, neanche in parte, le linee di credito a breve termine concesse alla [REDACTED], come meglio dettagliate in narrativa, mantenendone la piena operatività alle condizioni contrattuali vigenti"*) richiesta nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] quanto segue:

- la misura richiesta, per quanto emerso dagli atti e confermato dall'esperto, appare necessaria a non pregiudicare la realizzazione del progetto di piano e ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative in quanto una eventuale interruzione dell'utilizzo di strumenti di finanziamento a servizio del circolante, come rappresentato dall'esperto, potrebbe compromettere il processo produttivo di [REDACTED]
- la misura cautelare richiesta, oltre ad essere funzionale alle trattative intraprese, soddisfa anche il principio di necessaria proporzionalità tra la misura richiesta ed il sacrificio (o pregiudizio) imposto ai destinatari delle medesime in quanto: 1) consente di evitare il pregiudizio sopra esposto concorrendo a preservare la regolarità del *business* e con essa la continuità aziendale

dell'impresa e, al tempo stesso, 2) non appare costituire una grave né definitiva compromissione degli interessi dei creditori coinvolti nella composizione negoziata;

ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per la conferma della misura cautelare consistente nell'ordinare agli istituti di credito [REDACTED]

[REDACTED] di *“non revocare, sospendere o ridurre, neanche in parte, le linee di credito a breve termine concesse alla [REDACTED] come meglio dettagliate in narrativa, mantenendone la piena operatività alle condizioni contrattuali vigenti”*, fatta salva l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale;

rilevato, invece, che la misura cautelare di cui alla lettera a) (*“a) ordinare agli istituti di credito [REDACTED] e alla società [REDACTED]*

[REDACTED] di non revocare, sospendere o ridurre, neanche in parte, le linee di credito a breve termine concesse alla [REDACTED] come meglio dettagliate in narrativa, mantenendone la piena operatività alle condizioni contrattuali vigenti”) richiesta nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] sia inammissibile, in quanto volta ad ottenere la modifica degli accordi contrattuali in contrasto con l'autonomia contrattuale; ed invero, come rappresentato e documentato da [REDACTED] (doc. 1), il contratto di *factoring* stipulato con [REDACTED] non prevede alcun obbligo, in capo al *factor*, di erogare anticipazioni sui crediti ceduti, bensì una mera facoltà discrezionale, sicché la cessione del credito non genera alcun automatismo nell'erogazione della provvista e, pertanto, non comporta un “accordato” in senso stretto (cfr. art. 9, lett. a) del contratto : *“il Factor potrà anticipare il pagamento di tutto o parte del corrispettivo dovuto rispetto all'incasso dei credito oggetto di cessione o alla diversa data convenzionalmente stabilita”*);

ritenuto, pertanto, che la suddetta misura cautelare non possa essere confermata;

rilevato, per quanto concerne le misure cautelari di cui alle lettere c) e d) (*“c) inibire agli istituti di credito [REDACTED] la promozione di qualsivoglia iniziativa volta all'escussione delle garanzie rilasciate in loro favore da [REDACTED] – Fondo di Garanzia per le PMI; d) inibire a [REDACTED] in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, di effettuare pagamenti in favore delle rispettive banche garantite nonché di promuovere l'azione di regresso o di surroga nei confronti di [REDACTED] a seguito di eventuale escussione della garanzia”*), quanto segue:

- le misure richieste, per quanto emerso dagli atti e confermato dall'esperto (il quale ha riferito che *“In merito alla misura di divieto di escussione di MCC, esprime parere positivo in quanto l'escussione della garanzia comporterebbe l'estensione del tavolo delle trattative ad un soggetto indisponibile ad interloquire (MCC) e, d'altra parte, la presenza delle garanzie*

indurrebbe il ceto bancario a preferire la via dell'escussione anziché impiegare risorse amministrative per comprendere il piano e per assumersi il rischio di una proposta che può apparire più incerta rispetto alla garanzia pubblica e in tal modo vengono rese più difficili le trattative con i creditori”), appaiono necessarie per non pregiudicare il buon esito delle trattative;

- le misure appaiono, inoltre, proporzionate in quanto non comportano alcun significativo pregiudizio per i creditori, i quali sarebbero unicamente posti nella medesima condizione degli altri creditori senza, peraltro, che ciò aggravi significativamente il loro rischio di recupero del credito attese le garanzie pubbliche che assistono i crediti;

ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per la conferma delle misure cautelari di cui alle lettere c) e d);

rilevato le misure cautelari volte ad ottenere la “riattivazione dei rapporti indicati nella memoria di costituzione di [REDACTED] cessati in data 17 ottobre 2025 e di quelli con [REDACTED] [REDACTED] con cessati in data 31 ottobre 2025” sono domande nuove, in quanto svolte soltanto all’udienza di comparizione e, peraltro, formulate in modo del tutto generico sicché le stesse dovranno formare oggetto di specifico ricorso rispetto al quale sarà instaurato il contraddittorio con gli istituti di credito interessati;

ritenuto che la durata delle misure cautelari confermate debba essere fissata in 120 giorni;

ritenuto che non ricorrono i presupposti per l’applicazione, come richiesto dalla ricorrente all’udienza di comparizione, di una penale ex art. 614 *bis* cod. proc. civ. per il caso di mancato adempimento all’ordine del Giudice con riferimento alla misura di cui alla lettera a);

ritenuto che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti;

p.q.m.

non conferma la misura cautelare di cui alla lett. a) nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED]

conferma, nel resto, le misure cautelari già concesse con decreto in data 22 novembre 2024;

fissa per le misure cautelari il termine di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla loro concessione;

rigetta la misura cautelare richiesta di cui alla lett. b) (“*b) ordinare all’istituto di credito [REDACTED] di ripristinare e mantenere pienamente operative le linee di credito a breve termine in essere prima della revoca comunicata alla Società*”);

compensa interamente le spese di lite.

Si comunichi, a cura della Cancelleria, alla parte ricorrente, alle parti costituite e all’esperto nominato [REDACTED]

Monza, 19 gennaio 2026.

Il Giudice

Dott. Alessandro Longobardi